



**COMUNE di ARIANO NEL POLESINE**  
PROVINCIA DI ROVIGO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Straordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO Ricognizione/razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Ariano nel Polesine al 31.12.2017

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Cognome e Nome del Consigliere</b> | <b>Cognome e Nome del Consigliere</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

|                                |   |                           |   |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>MAURI CARMEN MARIA RITA</b> | P | <b>CREPALDI NICOLA</b>    | P |
| <b>CHILLEMI GIOVANNI</b>       | A | <b>VETRI TOMAS</b>        | A |
| <b>POLETTI MARIA RINA</b>      | P | <b>BELTRAME LUISA</b>     | P |
| <b>CAMISOTTI RICCARDO</b>      | P | <b>TESSARIN DAVIDE</b>    | P |
| <b>ANOSTINI MAURA</b>          | P | <b>MODENA LAURA</b>       | P |
| <b>CASELLATO RINO</b>          | P | <b>GRAMOLELLI MASSIMO</b> | A |
| <b>NEGRI MONICA</b>            | A |                           |   |

Dei quali sono (P)resenti n° 9 e (A)ssenti n° 4.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Veronese Pietro

Presiede MAURI CARMEN MARIA RITA nella sua veste di SINDACO che assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

NEGRI MONICA

CREPALDI NICOLA

MODENA LAURA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori sono riportati in allegato alla presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Rilevato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Preso atto che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con atto di C.C. n. 41 del 7.10.2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto;
- la citata revisione ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014), vedasi le delibere di CC n. 27 del 28.5.2015 e n. 26 del 9.5.2016;
- il nuovo testo unico, si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, ha riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;
- la revisione straordinaria non ha coinvolto gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare:
  - Consiglio di Bacino Polesine,
  - Consorzio Smaltimento Rifiuti – RSU,
  - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo,
  - C.i.a.s.s. (Consorzio Isola di Ariano per i Servizi sociali),
  - Consorzio fra enti locali per l'area industriale.

Visto che, dall'esito della ricognizione effettuata, si stabiliva che potevano essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l., che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.);
- Polesine Acque S.p.A., che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, iva inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);
- Urbana SpA, che ha per oggetto attività immobiliare, è stata posta in liquidazione.

Rilevato che:

- con deliberazione di C.C. n. 26 del 7.6.2017 veniva approvata la fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a., ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c.;
- con atto notarile del 9.11.2017 nasceva la nuova Società Acquevenete spa, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a., con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2017; società che gestisce il servizio idrico integrato e S.I.I.;
- Acquevenete si configura quale società quotata ai sensi ed effetti degli artt. 1 comma 5 e 2 comma 1, lett. p) del D. Lgs 175/2016 – decreto Madia – avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

Evidenziato che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Rilevato che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Evidenziato altresì che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU).

Preso atto che:

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 comma 12 quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le società che gestiscono eventi fieristici, impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- è necessario, quindi, dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

Viste:

- le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei Conti per il monitoraggio 2018 delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.lgs 175/2016 e s.m.i., in merito all'applicazioni di talune disposizioni del TUSP;

- lo schema-tipo di provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni allegato alle linee guida sopra citate, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2018;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio del Comune, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio competente ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2018 allegato alla presente (Allegato), dal quale si evidenzia la seguente ricognizione:

#### **Partecipazioni dirette detenute dal Comune di Ariano nel Polesine:**

**1) ACQUEVENETE SPA. Quota di partecipazione dello 0,81%.**

Società nata, il 01.12.2017, dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS. Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D. lgs 175/2016: Servizio idrico integrato. Il Comune deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque.

**Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.**

**2) AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI. Quota di partecipazione dello 0,28%.**

Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lett.d) del D.lgs n. 175/2016: gestione attività di rilevazione delle sanzioni al codice della strada.

**Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.**

**3) URBANIA SPA in liquidazione. Quota di partecipazione dello 0,10%.**

Società che si occupava di recupero e sviluppo delle aree urbanistiche dei territori su indicazione dei Consigli Comunali. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del TUSP, le quote di partecipazione in Urbania SpA devono essere alienate. Tuttavia, essendo in corso la procedura di liquidazione, il Comune è in attesa dell'esito finale della liquidazione delle quote che avverrà in tempi difficilmente stimabili.

**Esito della ricognizione: partecipazione in liquidazione.**

Questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il Piano di razionalizzazione per l'anno 2018;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000 pervenuto in data 21.12.2018 prot. 13974, in allegato.

Attestato che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i..

Con voti favorevoli 7 astenuti 2 (Beltrame-Modena ) Contrari nessuno espressi dai 9 Consiglieri presenti

#### DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il Piano di razionalizzazione per il 2018 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
- 3) di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l. e Acquevenete S.p.A.;
- 4) di dare atto che nei cda delle partecipate non ci sono rappresentanti di questa amministrazione comunale;
- 5) di dare indirizzo al Sindaco affinché, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, promuova iniziative e azioni, tese ad una gestione efficiente ed efficace delle società partecipate direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Ariano nel Polesine;

6) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c. 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni");

7) di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese con:

Con voti favorevoli 7 astenuti 2 (Beltrame-Modena ) Contrari nessuno espressi dai 9 Consiglieri presenti

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

MAURI CARMEN MARIA RITA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Veronese Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa